

**ME.VA.
MERCATO ELETTRONICO
DELLA
VALLE D'AOSTA**

<https://inva.i-faber.com/marketplace>

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
RELATIVE ALLA
SOMMINISTRAZIONE DI BENI, EROGAZIONE DI SERVIZI E
NOLEGGIO**



ME.VA. – MERCATO ELETTRONICO DELLA VALLE D'AOSTA

INDICE

ARTICOLO - 1	OGGETTO E DISCIPLINA APPLICABILE	3
ARTICOLO - 2	OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'OPERATORE ECONOMICO	4
ARTICOLO - 3	OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO	6
ARTICOLO - 4	CONSEGNA DEI BENI E VERBALE DI CONSEGNA E/O ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E VERBALE DI ATTIVAZIONE	6
ARTICOLO - 5	VERIFICA DI CONFORMITÀ	8
ARTICOLO - 6	ASSISTENZA E GARANZIA	9
ARTICOLO - 7	CORRISPETTIVO	10
ARTICOLO - 8	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	11
ARTICOLO - 9	PENALI	12
ARTICOLO - 10	RESPONSABILITÀ	13
ARTICOLO - 11	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	13
ARTICOLO - 12	RECESSO	14
ARTICOLO - 13	DISINSTALLAZIONE	15
ARTICOLO - 14	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	15
ARTICOLO - 15	TRASPARENZA	15
ARTICOLO - 16	RISERVATEZZA	16
ARTICOLO - 17	PRIVACY E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI	17
ARTICOLO - 18	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	17
ARTICOLO - 19	SUBAPPALTO	19
ARTICOLO - 20	EVOLUZIONE DELL'OFFERTA	21



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI BENI, EROGAZIONE DI SERVIZI E NOLEGGIO

Articolo - 1 OGGETTO E DISCIPLINA APPLICABILE

Le Condizioni Generali di Contratto relative alla somministrazione di beni, alla erogazione di servizi e al noleggio nel Me.Va. (Mercato Elettronico della Regione Autonoma Valle d'Aosta) disciplinano i contratti conclusi tra Operatori Economici e Stazioni Appaltanti mediante l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto e di Negoziazione disponibili nell'ambito del Me.Va., ed aventi ad oggetto offerte di beni e/o servizi, di cui al Capitolato Tecnico relativo ad uno dei Bandi pubblicati nel Me.Va..

I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:

- per l'Ordine Di Acquisto (ODA): dal modulo dell'Ordine di Acquisto, dal contenuto del Catalogo relativo alle Categorie di appartenenza dell'Offerta, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto nonché dal Capitolato Tecnico allegato al relativo Bando, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore Economico relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali;
- per gli altri strumenti di negoziazione del Me.Va: dalla proposta dell'Operatore Economico e dalla relativa accettazione della Stazione Appaltante, dall'eventuale contenuto del Capitolato Tecnico relativo alla Categoria offerta, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dalle Condizioni particolari di Contratto eventualmente pattuite tra le parti, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché dal Capitolato Tecnico allegato al relativo Bando;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
- dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i Bandi Generali e Speciali e le norme in materia di Contabilità, in vigore per le Stazioni Appaltanti, di cui l'Operatore Economico dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente Contratto;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

Le presenti Condizioni Generali di Contratto, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'Operatore Economico contraente, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo quanto previsto nel presente documento.

La Stazione Appaltante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.



Articolo - 2 OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Sono a carico dell'Operatore Economico (in questo documento per Operatore Economico si intende sempre l'Operatore Economico contraente) intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle Offerte oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'adempimento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nella relativa disciplina contenuta nell'articolo precedente.

Le Offerte e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Catalogo dell'Operatore Economico, nonché a quanto stabilito nel relativo Capitolato Tecnico.

L'Operatore Economico si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui le Offerte appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. L'Operatore Economico si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire alla Stazione Appaltante e alla CUC, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità delle Offerte alle presenti Condizioni Generali di Contratto; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'Operatore Economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti delle Stazioni Appaltanti assumendosene ogni relativa alea.

L'Operatore Economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati alla Stazione Appaltante o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

L'Operatore Economico si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che influisca sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Operatore Economico contraente si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'Abilitazione al Me.Va. anche al momento della conclusione del Contratto e comunque fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'Operatore Economico si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche alla Stazione Appaltante della sopravvenuta perdita, di uno o più, dei requisiti di Abilitazione.

Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi dell'Ente Committente dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la



Stazione Appaltante. L'Operatore Economico prende atto che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali gli uffici della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. L'Operatore Economico si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante.

L'Operatore Economico si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici dell'Ente Committente nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Operatore Economico verificare le relative procedure.

L'Operatore Economico si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, l'Operatore Economico si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

L'Operatore Economico si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Operatore Economico si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Operatore Economico contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l'Operatore Economico si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

L'Operatore Economico si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

L'Operatore Economico si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme dell'Ente Committente.



Articolo - 3 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore Economico, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:

- somministrare alla Stazione Appaltante l'Offerta oggetto di acquisto/noleggio, del tipo e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico nonché ad erogare l'Offerta nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli indicati nel Capitolato Tecnico e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
- rispettare tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico;
- in caso di noleggio: garantire durante tutto il periodo di durata del Contratto il pacifico godimento dell'Offerta nonché eseguire tutte le riparazioni necessarie al fine di mantenere il Bene in stato da servire all'uso convenuto nel Contratto;
- assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore e in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne la Stazione Appaltante di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi;

L'Operatore Economico si impegna ad adempiere all'Offerta e laddove previsto a erogare i servizi connessi presso i luoghi ed i locali indicati dalla Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del presente documento.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte della Stazione Appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

L'Operatore Economico dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni al patrimonio della Stazione Appaltante.

Articolo - 4 CONSEGNA DEI BENI E VERBALE DI CONSEGNA E/O ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E VERBALE DI ATTIVAZIONE

Per adempiere al Contratto, l'Operatore Economico si obbliga, a propria cura, spese e rischio, alla consegna dei beni e/o attivazione dei servizi oggetto di ciascun Contratto e a svolgere le attività stabilite nello specifico Capitolato Tecnico nei tempi stabiliti dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10.

La somministrazione, l'erogazione, il noleggio saranno disciplinate dai singoli Capitolati Tecnici, secondo le modalità ivi descritte. Ove previsto, verranno redatti, secondo le specifiche riportate in Capitolato Tecnico, opportuni verbali di attestazione della consegna dei beni e/o dell'avvio e/o conclusione dei servizi oggetto del Contratto.



Fermo restando quanto previsto nello specifico Capitolato Tecnico, si precisa che, nel caso la somministrazione o il noleggio dei beni si concluda con la consegna degli stessi:

- la consegna si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali, installazione e montaggio, ove previste, nonché della redazione di apposito verbale di consegna. Unitamente all'Offerta, l'Operatore Economico, dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d'uso, quando prevista;
- per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Operatore Economico si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare (ove non diversamente previsto nelle condizioni Particolari di Contratto) l'Offerta oggetto di acquisto o noleggio all'indirizzo/i indicato/i dalla Stazione Appaltante.
- le offerte oggetto di acquisto o noleggio dovranno essere consegnate entro e non oltre il termine indicato nel Catalogo dell'Operatore Economico, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, che è da ritenersi termine essenziale a favore della Stazione Appaltante per l'esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, nel diverso termine convenuto tra le parti. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto. Salvo diverso accordo tra le parti, la consegna dovrà essere effettuata tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il verbale farà fede circa il giorno e l'ora dell'avvenuta consegna;
- ove compatibile con la natura dell'Offerta, all'atto della consegna e della verifica di consistenza della stessa, nonché dopo l'eventuale installazione o montaggio, l'Operatore Economico, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto e dell'eventuale installazione o montaggio, dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con la Stazione Appaltante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'avvenuta consegna, della verifica della quantità consegnata e della corretta installazione o montaggio, se effettuati. Il verbale dovrà contenere almeno i dati relativi all'Operatore Economico (compreso il Codice Fiscale - partita IVA), i dati relativi alla Stazione Appaltante (Ente Committente di appartenenza), la data e il numero progressivo dell'Ordine Di Acquisto o altra procedura Me.Va. effettuata a Sistema, la data di avvenuta consegna, il codice identificativo dell'Offerta oggetto del verbale di consegna. Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti. Il documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate potrà sostituire il suddetto verbale di consegna: in tal caso, lo stesso dovrà essere sottoscritto sia dall'Operatore Economico che dalla Stazione Appaltante.

Fermo restando quanto previsto nello specifico Capitolato Tecnico, si precisa che, all'atto dell'attivazione dei servizi:

- l'Operatore Economico, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, dovrà redigere, ove compatibile con la tipologia di servizio oppure ove richiesto dall'Ente Committente, un verbale di attivazione del Servizio in contraddittorio con la Stazione Appaltante, sottoscritto da entrambe le parti, dove, in particolare dovranno essere riportati la data di attivazione, i dati relativi all'Operatore Economico (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi alla Stazione Appaltante (Ente Committente di appartenenza), la data e il numero progressivo della procedura Me.Va.. Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le Parti.
- Il servizio dovrà essere prestato in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, che è da ritenersi termine essenziale a favore dell'Ente Committente per l'esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, nel diverso termine convenuto tra le Parti. Il termine in esame inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto. Salvo diverso accordo tra le Parti, il Servizio dovrà



essere attivato tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il verbale farà fede circa il giorno e l'ora dell'avvenuta attivazione.

- la data del verbale di attivazione, sottoscritto dalle parti, costituisce la data di inizio dell'erogazione del Servizio da cui si misura la durata dello stesso.

Articolo - 5 VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il controllo sull'esecuzione del Contratto, effettuato da parte dell'Ente Committente, ha lo scopo di verificare l'efficacia della stessa in termini di qualità resa e, qualora riguardi beni e/o servizi che contemplino attività preliminari, realizzative e/o di avviamento, di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell'esecuzione delle prestazioni previste nel relativo Capitolato Tecnico.

Per la somministrazione e il noleggio di beni:

- al momento della consegna e, comunque, entro il termine non perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti da tale termine, il direttore dell'esecuzione del Contratto effettua la verifica di conformità dell'Offerta consegnata, secondo le modalità previste dall'art. 102 D. Lgs. n. 50/2016. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili alla Stazione Appaltante; In ogni caso la Stazione Appaltante potrà disporre ulteriori verifiche unilaterali, anche durante l'esecuzione del Contratto, sulla efficacia dei Servizi in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali. La periodicità ed i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti da parte dell'Ente Committente stesso.
- l'esecuzione della verifica di conformità nonché le eventuali ulteriori verifiche disposte dall'Ente Committente avvengono a spese dell'Operatore Economico. Pertanto, tra l'altro, l'Operatore Economico si farà carico delle Offerte che venissero in qualche modo deteriorate o comunque non fossero più utilizzabili a seguito dell'esecuzione di dette verifiche. La Stazione Appaltante dovrà restituire le Offerte all'Operatore Economico nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di verifica; l'Operatore Economico dovrà consegnare alla Stazione Appaltante le Offerte sostitutive;
- in caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dell'Offerta acquistata con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dall'Operatore Economico.
- nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Offerta consegnata, o in base alla verifica di conformità o in base a prove e utilizzi successivi, la Stazione Appaltante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Offerta non ordinata o viziata, difforme o difettosa) o quantitativa dell'Offerta consegnata, la stessa Stazione Appaltante invierà una segnalazione scritta all'Operatore Economico attivando (ove compatibile con la natura dell'Offerta fornita) le pratiche di reso;
- l'Operatore Economico s'impegna a ritirare, senza alcun addebito alla Stazione Appaltante, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, la merce non conforme, concordando con la Stazione Appaltante le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi;
- qualora la Stazione Appaltante non provveda diversamente dandone notizia all'Operatore Economico o non decida di risolvere il Contratto, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo



articolo 10 ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Operatore Economico è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dell'Offerta effettivamente ordinata e/o esente da vizi, difformità o difetti.

- l'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera l'Operatore Economico da eventuali responsabilità derivanti da difformità dell'Offerta fornita che non fossero emerse all'atto dei controlli sopra citati.

Per l'erogazione di servizi:

- a conclusione dell'erogazione dei servizi il direttore dell'esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei Servizi resi secondo le modalità previste dall'art. 102 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili all'Ente Committente. In ogni caso, l'Ente Committente potrà disporre ulteriori verifiche unilaterali, anche durante l'esecuzione del Contratto, per l'accertamento della conformità dei Servizi.
- la periodicità ed i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti da parte del l'Ente Committente stesso. L'esecuzione della verifica di conformità nonché le eventuali ulteriori verifiche disposte dal l'Ente Committente avvengono a spese dell'Operatore Economico.
- in caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dall'Operatore Economico.
- in caso di esito negativo della verifica di conformità l'Operatore Economico dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10.
- l'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera l'Operatore Economico da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del Servizio che non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

Articolo - 6 ASSISTENZA E GARANZIA

L'Operatore Economico si impegna a propria cura, spese e rischio, ad eseguire il servizio di assistenza e manutenzione, per ciascuna Offerta oggetto di acquisto o noleggio dalla "Data di accettazione".

Oltre alla casella di posta elettronica l'Operatore Economico, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, metterà a disposizione della Stazione Appaltante un numero di fax ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 17:30 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni agli Enti Committenti circa le modalità di ordine e di consegna, lo stato degli ordini in corso e delle consegne, i servizi previsti nel Me.Va., l'eventuale assistenza post-vendita, i servizi Connessi e/o accessori.

In aggiunta all'ordinaria garanzia previste dalla legge, l'Operatore Economico si impegna a mettere a disposizione della Stazione Appaltante la garanzia e l'assistenza standard eventualmente previste in relazione al bene e/o servizio e che vengono fornite dal produttore, dall'Operatore Economico medesimo o



da terzi a ciò deputati. A tale scopo, l'Operatore Economico si impegna ad assistere la Stazione Appaltante ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia. Gli ulteriori servizi di assistenza e garanzia, eventualmente offerti in aggiunta a quelli previsti nello specifico Capitolato Tecnico e prestati dal produttore, dall'Operatore Economico o da terzi da questi indicati, sono dettagliatamente individuati e specificati all'interno del Catalogo dell'Operatore Economico.

Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio ovvero della somministrazione dei beni, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dall'Operatore Economico in accordo con la Stazione Appaltante e l'Ente Committente di appartenenza.

Con riferimento all'esecuzione del servizio di assistenza, l'Operatore Economico si obbliga ad attivare l'intervento e a ripristinare l'Offerta entro i termini fissati a tal fine nel Catalogo o nelle altre procedure d'acquisto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Restano ferme eventuali ulteriori forme di assistenza disciplinate dalle Stazioni Appaltanti nelle Condizioni Particolari di Contratto.

Articolo - 7 CORRISPETTIVO

In caso di Ordine Di Acquisto, il prezzo dell'Offerta Diretta è quello indicato a Catalogo dall'Operatore Economico; nel caso di acquisto tramite gli altri strumenti di negoziazione del Me.Va il prezzo sarà quello risultante dall'Offerta dell'Operatore Economico in risposta alla richiesta della Stazione Appaltante.

Il prezzo comprende, tra l'altro:

- l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dall'Operatore Economico e/o da terzi da questi incaricati;
- le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
- tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato Tecnico e in generale quanto previsto dalle presenti Condizioni generali di contratto.

Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dalla Stazione Appaltante (es. spese bancarie di bonifico), sono a carico della Stazione Appaltante o dell'Operatore Economico ove sia previsto da norme di legge o regolamentari. L'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico dell'Operatore Economico. Relativamente all'imposta di bollo, eventualmente dovuta in caso di Ordine Di Acquisto, l'onere per le prime quattro pagine (prime 100 righe) dell'Ordine stesso è da intendersi incluso nel prezzo. L'Operatore Economico ha la facoltà di rifiutare Ordini Di Acquisto eccedenti le quattro pagine (ovvero le prime 100 righe), salvo il caso in cui il medesimo Operatore Economico intenda ugualmente dare corso all'Ordine. L'Operatore Economico è tenuto, comunque, a dare comunicazione alla Stazione Appaltante dell'eventuale rifiuto dell'Ordine Di Acquisto, eccedente le 100 righe, così come indicato nel Regolamento del Me.Va.. In caso di determinazione forfetaria dell'eventuale imposta di bollo per l'Ordine Di Acquisto, questa sarà a carico dell'Operatore Economico.



Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Operatore Economico contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.

I prezzi dell'Offerta Diretta sono stati determinati a proprio rischio dall'Operatore Economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

L'Operatore Economico non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi indicati a Catalogo in caso di Ordine Di Acquisto o concordati tra le parti in caso di altre procedure d'acquisto Me.Va..

L'Operatore Economico non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi o canoni di noleggio indicati nel Catalogo in caso di Ordine D'Acquisto o concordati tra le parti in caso di altre procedure Me.Va..

Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla Stazione Appaltante, si rinvia a quanto previsto dall'art.106 del D.lgs. 50/2016.

Articolo - 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del prezzo sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, ovvero entro quel diverso termine stabilito secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.

L'Operatore Economico si impegna, inoltre ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il singolo Ente Committente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

Per le Stazioni Appaltanti facenti capo ad Enti Committenti diversi da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).

Rimane inteso che, ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo l'approvazione - da parte dell'Ente Committente - della verifica di conformità, e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva ("D.U.R.C.").

Ove non diversamente previsto dal Contratto, il Prezzo verrà fatturato dall'Operatore Economico alla Data di Accettazione della somministrazione.

Ciascuna fattura emessa dall'Operatore Economico dovrà contenere, il riferimento all'ODA ovvero alle altre procedure d'acquisto Me.Va. a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3. Nel caso in cui la somministrazione si concluda con la consegna dei beni, la fattura dovrà, altresì, contenere, la data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione, nonché il dettaglio dell'Offerta consegnata, e dovrà essere intestata e spedita all'Ente Committente, all'indirizzo a ciò



deputato e nei termini previsti. La mancata indicazione sulla fattura dei dati, sopra richiamati, costituisce causa di irricevibilità delle fatture.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Rimane inteso che le Stazioni Appaltanti, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificheranno la regolarità dell'Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il D.U.R.C..

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante acquisisca un D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo - 9 PENALI

L'Operatore Economico è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante le penali riportate nei singoli Capitolati Tecnici ed ivi disciplinate, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei beni o l'eventuale installazione o rispetto al termine stabilito per la disinstallazione o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dei precedenti articoli, oppure rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei servizi l'Operatore Economico è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

Qualora l'intervento di assistenza e le attività di ripristino del bene non vengano effettuati nei termini fissati nel Catalogo o nelle relative procedure di acquisto, sarà applicata all'Operatore Economico una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

In caso di esito negativo della verifica di conformità, per la prestazione di servizi, l'Operatore Economico è tenuto a corrispondere, per ogni giorno che si renderà necessario per la ripetizione della verifica fino al superamento della stessa, una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale;

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Operatore Economico esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, ivi compreso il ritardo nella risposta a seguito dell'inoltro di una richiesta di assistenza rispetto ai termini eventualmente pattuiti; in tali casi la Stazione Appaltante applicherà all'Operatore Economico le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Restano in ogni caso salve le ulteriori penali eventualmente previste nelle Condizioni Particolari stabilite dalle Stazioni Appaltanti.



Resta comunque inteso che l'importo complessivo delle penali, ivi comprese le eventuali ulteriori penali previste dalle Stazioni Appaltanti nelle Condizioni Particolari di Contratto, non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati all'Operatore Economico dalla Stazione Appaltante per iscritto. L'Operatore Economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni feriali dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'Operatore Economico le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Operatore Economico a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Operatore Economico medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore Economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Articolo - 10 RESPONSABILITÀ

L'Operatore Economico si impegna a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della Stazione Appaltante per danni derivanti dai vizi dell'Offerta o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

Articolo - 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Operatore Economico contraente per l'Abilitazione al Me.Va., o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
- qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;
- qualora nei confronti dell'Operatore Economico sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative



misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

- difformità delle caratteristiche dell'Offerta fornita rispetto a quanto indicato dal Contratto;
- violazione del divieto di interruzione dell'adempimento contrattuale;
- violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- violazione del dovere di riservatezza;
- azioni giudiziarie contro la Stazione Appaltante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
- nel caso non sia consentita la piena Tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio specificato all'art.18 del presente documento;
- applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10 delle presenti Condizioni Generali di Contratto;
- mancato rispetto del termine di consegna dell'Offerta, e/o del termine di Attivazione dei servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato a Catalogo in caso di Ordine Di Acquisto o nella specifica procedura d'acquisto;
- nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Operatore Economico si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi a favore della Stazione Appaltante.

Articolo - 12 RECESSO

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'Operatore Economico contraente, nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'Operatore Economico, anche se non gravi.

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'Operatore Economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dell'Offerta o venga incaricato della gestione degli affari dell'Operatore Economico;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Stazione Appaltante, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.



Dalla data di efficacia del recesso, l'Operatore Economico dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Operatore Economico per iscritto, purché tenga indenne l'Operatore Economico delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'Operatore Economico sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella fruizione dell'Offerta oggetto del Contratto.

Articolo - 13 DISINSTALLAZIONE

Al termine della durata del Contratto di Noleggio, ovvero in caso di risoluzione e/o recesso, l'Operatore Economico contraente è tenuto a ritirare l'Offerta oggetto di noleggio nel termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante nella procedura Me.Va. o nel Contratto, ponendo in essere tutte le attività necessarie quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla rimozione e al trasporto

Nell'ipotesi in cui l'Offerta oggetto di noleggio non venisse rimossa nei termini indicati, non sarà riconosciuto all'Operatore Economico alcun corrispettivo ulteriore.

Articolo - 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' fatto assoluto divieto all'Operatore Economico contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 e sm.i.

In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico contraente degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Operatore Economico nei confronti della Stazione Appaltante nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari indicato allo specifico articolo.

Articolo - 15 TRASPARENZA

L'Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;



b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l’Operatore Economico non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere b), c) ed d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Operatore Economico, con facoltà dell’Ente Committente di incamerare la garanzia prestata.

L’Operatore Economico si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

Articolo - 16 RISERVATEZZA

L’Operatore Economico ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L’Operatore Economico è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Operatore Economico contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

L’Operatore Economico potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Operatore Economico medesimo a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, l’Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e ulteriori provvedimenti in materia;

Le parti prendono atto ed accettano che, anche ai sensi di quanto indicato nel Regolamento del Me.Va., la CUC potrà acquisire ovvero richiedere direttamente all’Operatore Economico o alla Stazione Appaltante informazioni circa l’esecuzione del Contratto, effettuare verifiche ispettive ed assumere i provvedimenti che si rendessero opportuni, ai sensi di quanto previsto dallo stesso Regolamento.



Articolo - 17 PRIVACY E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI

Con il perfezionamento del Contratto, le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

L'Operatore Economico con la stipula del Contratto si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'Operatore Economico si impegna, altresì, ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, inoltre, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

L'Ente Committente, acconsente espressamente al trattamento e all'invio alla CUC, da parte dell'Operatore Economico e/o delle Stazioni Appaltanti, dei dati personali forniti, ivi inclusi quelli relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, immessi nel Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA e/o scambiati in occasione dell'esecuzione del contratto potranno essere utilizzati dalla CUC, dai Fornitori del Sistema e dagli Enti Committenti, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Articolo - 18 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Operatore Economico contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali di Contratto, o nelle Condizioni particolari di Contratto, si conviene che, in ogni caso, le Stazioni Appaltanti, in ottemperanza



a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora "Autorità Nazionale Anticorruzione", di seguito "A.N.AC.") n. 4 del 7 luglio 2011.

In ogni caso, si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

L'Operatore Economico, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'Operatore Economico, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di Aosta – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Aosta.

L'Operatore Economico, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra richiamata.

Le Stazioni Appaltanti provvederanno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011 al momento della predisposizione delle specifiche procedure d'acquisto Me.Va. all'indicazione sui medesimi del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'Operatore Economico è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dell'Operatore Economico dedicato/i.

L'Operatore Economico è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.



Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Operatore Economico si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Ente Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011, l'Operatore Economico, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore Economico mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Operatore Economico medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'A.N.A.C..

Articolo - 19 SUBAPPALTO

Nel caso in cui l'Operatore Economico si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati di seguito.

L'Operatore Economico è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante contraente e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla procedura d'acquisto, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Operatore Economico si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

- l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore originale, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a quest'ultimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
- la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;

se del caso,



ME.VA. – MERCATO ELETTRONICO DELLA VALLE D'AOSTA

- certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Ente Committente revocherà l'autorizzazione.

L'Operatore Economico, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non potrà essere autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura Me.Va..

Per le prestazioni affidate in subappalto:

- devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto;
- devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Ente Committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'Operatore Economico è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Operatore Economico, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Ente Committente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Operatore Economico è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante dei danni che dovessero derivare, all'Ente Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'Operatore Economico si impegna a manlevare e tenere indenne l'Ente Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.

L'Operatore Economico è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Operatore Economico trasmette all'Ente Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Ente Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

L'Operatore Economico è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.



L'Operatore Economico si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Ente Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni e/o servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Operatore Economico si obbliga a trasmettere all'Ente Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore.

Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere dell'Operatore Economico svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico agli obblighi di cui ai precedenti comma, l'Ente Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Operatore Economico si obbliga a comunicare all'Ente Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

L'Operatore Economico si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del Contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Operatore Economico intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura d'acquisto Me.Va. e devono essere depositati alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

Articolo - 20 EVOLUZIONE DELL'OFFERTA

Per i soli Ordini Di Acquisto, qualora l'Offerta Diretta a Catalogo ordinata non sia più disponibile, in quanto il produttore ne abbia dichiarato il "fuori produzione", l'Operatore Economico potrà proporre alla Stazione Appaltante un nuovo prodotto con caratteristiche tecniche/funzionali e servizi associati almeno pari a quelli da sostituire, mantenendo lo stesso Prezzo.



ME.VA. – MERCATO ELETTRONICO DELLA VALLE D'AOSTA

In tal caso l'Operatore Economico dovrà formulare la proposta di sostituzione producendo una dichiarazione del produttore attestante l'avvenuta indisponibilità dell'Offerta precedente.

La Stazione Appaltante, all'esito dell'analisi della documentazione inoltrata circa l'Offerta "evoluta" procederà, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della dichiarazione, ad autorizzare l'Operatore Economico a procedere all'evasione dell'ordine con l'Offerta "evoluta" oppure a rifiutare la proposta di sostituzione, senza pretesa alcuna da parte di entrambe le Parti.